



COMUNE DI PERUGIA

U.O. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORT

Regolamento sulle modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Perugia

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28.03.2011

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 03.08.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 24.10.2016

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O.
Segreteria Organi Istituzionali – Comunicazione – Affari Generali.

INDICE

ART.1 - Oggetto del Regolamento

ART. 2 - Soggetti affidatari

ART.3 - Classificazioni degli impianti

ART 4 - Modalità di affidamento

ART 5 - Criteri di valutazione

ART 6 - Convenzioni

ART 7 - Tariffe d'uso

ART. 8 - Modalità di utilizzo

ART 9 - Norma Transitoria

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Perugia, non gestiti direttamente dalla stessa Amministrazione Comunale.
2. La gestione degli impianti sportivi comunali non gestiti direttamente dal Comune è affidata sempre in concessione.
3. Il presente regolamento non si applica alla concessione dello Stadio comunale "Renato Curi".

Articolo 2 – Soggetti affidatari

1. I soggetti affidatari degli impianti sportivi comunali, sono quelli di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 5 del 12 marzo 2007.
2. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica l'affidamento della gestione avviene mediante procedura ad evidenza pubblica a cui possono partecipare anche i soggetti di cui all'art. 90, comma 17 della L. n. 289/2002, e loro raggruppamenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art.4, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 5/2007 e dei vincoli derivanti dalla normativa statale e comunitaria.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, alla procedura di selezione sono ammesse a partecipare società di capitali anche in aggregazione con i soggetti di cui all'art. 90, comma 17, lettere a) e b) della L. N. 289/2002.
4. I soggetti affidatari degli impianti a rilevanza economica e a vocazione polivalente devono garantire la polifunzionalità dell'utilizzo dell'impianto.

Articolo 3 - Classificazione degli impianti

1. L'Amministrazione Comunale, allo scopo di affidarne la gestione e d'individuare il soggetto gestore, classifica i propri impianti sportivi sulla base del loro riferimento territoriale e della loro destinazione.
2. Su base territoriale gli impianti si dividono in:

A) Impianti municipali che sono utilizzati dall'intera popolazione del Comune e sono:

Palasport Evangelisti

Campo da rugby (Pian di Massiano)

Campo di baseball (Pian di Massiano)

Campo di tiro con l'arco (Pian di Massiano)

Stadio di atletica leggera S. Giuliana

Palazzetto dello sport di V.le Pellini

Pista bmx (Pian di Massiano)

Pista ciclabile (Pian di Massiano)

Pista di pattinaggio (Pian di Massiano)

B) Impianti di quartiere – Sono tutti gli altri impianti comunali presenti nel Comune di Perugia che per ubicazione e caratteristiche sono utilizzati prevalentemente dalla popolazione di quella parte del territorio comunale (es. campi di calcio, palestre di quartiere, bocciodromi, piscine, ecc).

Articolo 4 - Modalità di affidamento

1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 1, la concessione degli impianti municipali è affidata, con procedura concorsuale previa pubblicazione di un avviso pubblico per almeno 20 giorni sul sito internet del Comune di Perugia e sull'albo pretorio.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 1, la concessione degli impianti di quartiere è affidata con procedura selettiva, a trattativa diretta, alla società del territorio che svolga la disciplina sportiva a cui l'impianto è destinato ovvero nel caso di compresenza di più società al soggetto giuridico unitario che le stesse costituiscono per la gestione.
3. L'affidamento degli impianti di quartiere nei casi diversi da quelli contemplati dal comma precedente è preceduta da una gara informale.

Articolo 5 – Criteri di valutazione

Nell'individuazione del soggetto gestore dell'impianto, si applicano i criteri previsti dall'art. 4 della Legge regionale 12.03.2007 N. 5 modulandoli in relazione alla tipologia dell'impianto, alla complessità della gestione e al tipo di attività sportiva a cui lo stesso è destinato.

Articolo 6 - Convenzioni

1.L'affidamento in gestione dell'impianto sportivo è regolato da specifica convenzione, conforme al presente regolamento e alla Legge regionale 12.03.2007 N. 5, adottata a seconda delle caratteristiche tecniche e della destinazione d'uso dell'impianto, dal responsabile del competente servizio comunale.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.

In particolare deve in ogni caso prevedere a carico del gestore i costi di utenza, manutenzione ordinaria, pulizia, custodia, il pagamento di un canone concessorio ricognitivo stabilito dalla Giunta Comunale, l'obbligo di assicurazione RCT., nonché l'utilizzo gratuito dell'impianto da parte del Comune per un numero di giornate variabile in relazione ai costi fissi di gestione dell'impianto.

3. La durata della concessione è stabilita in massimo anni 10. La concessione può avere maggiore durata, comunque non superiore a venti anni, nel caso in cui la convenzione metta a carico del gestore interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dell'impianto, preventivamente autorizzati ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

4. A conclusione dell'attività sportiva annuale il gestore dell'impianto sportivo deve presentare una relazione contenente le attività svolte, numero di utenza, i servizi resi ed il costo finale per il singolo utente.

Articolo 7 - Tariffe d'uso

1. In materia di tariffe d'uso il gestore deve conformarsi a quanto disposto dalla Giunta Comunale con apposita delibera adottata in esecuzione al presente regolamento.
2. Fanno eccezione casi specifici in cui le tariffe stesse sono oggetto di valutazione dell'offerta gestionale e fanno parte integrante della convenzione.
3. Le tariffe devono essere esposte al pubblico dal gestore dell'impianto sportivo.

Articolo 8 – Modalità di utilizzo

1. Il gestore deve garantire l'accesso all'impianto alle altre società sportive ovvero agli Enti di Promozione sportiva per una percentuale di ore indicata in convenzione e comunque non inferiore al 20% dell'orario complessivo settimanale, da programmare annualmente tenendo conto della finalità sociale della massima utilizzazione degli impianti.
2. Nell'articolazione dell'orario di utilizzazione degli impianti sportivi il gestore d'intesa con l'Amministrazione Comunale deve prevedere fasce orarie in cui avvenga la rotazione dei soggetti fruitori.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti natatori le cui modalità di utilizzo saranno previste in sede di pubblicazione dell'avviso.

Articolo 9 - Norma transitoria

1. Le convenzioni stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge regionale 12.03.2007 n. 5 restano in vigore fino alla scadenza prevista.
2. Le convenzioni scadute dopo l'entrata in vigore della Legge regionale 12.03.2007 n. 5 e rinnovate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono valide fino alla scadenza se conformi al presente regolamento; in caso contrario la loro validità è limitata ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.